

REGOLAMENTO (CE) N. 1068/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

prodotti offerti all'intervento rispettino i requisiti previsti dalle norme suddette a decorrere dalla campagna 2005/2006.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Le possibilità di sviluppo delle micotossine sono legate a condizioni particolari identificabili essenzialmente sulla base di condizioni climatiche constatate durante la crescita e in particolare durante la fioritura dei cereali.

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

(5) I rischi legati al superamento dei tenori massimi ammissibili di contaminanti possono essere identificati dagli organismi d'intervento sulla base delle informazioni ricevute dagli offerenti e dei loro propri criteri d'analisi. Per limitare i costi, è quindi giustificato richiedere analisi, sotto la responsabilità degli organismi di intervento precedentemente alla presa in consegna dei prodotti, unicamente sulla base di un'analisi dei rischi che permetta di garantire la qualità dei prodotti all'entrata nel regime di intervento.

considerando quanto segue:

(1) Poiché il regolamento (CE) n. 1784/2003 cessa di prevedere interventi per la segala a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005, è necessario adattare il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione ⁽²⁾ per tener conto della nuova situazione.

(6) Gli articoli 2 e 5 del regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia», delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico ⁽⁵⁾, fissano alcune regole di responsabilità. Detti articoli stabiliscono in particolare che gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire la buona conservazione dei prodotti oggetto di interventi comunitari e che i quantitativi deteriorati a causa delle condizioni materiali di magazzinaggio, di trasporto o di trasformazione, oppure a causa di una conservazione troppo lunga, devono essere contabilizzati in uscita dalle scorte d'intervento alla data in cui è stato constatato il deterioramento. Gli articoli precisano inoltre che un prodotto è da considerare come deteriorato quando non è più conforme ai requisiti qualitativi applicabili al momento dell'acquisto. Di conseguenza, solo i casi di deterioramento previsti da dette disposizioni possono essere messi a carico del bilancio comunitario. Una decisione inadeguata, rispetto all'analisi dei rischi prevista conformemente al presente regolamento, presa dallo Stato membro all'acquisto del prodotto dovrebbe quindi ricadere nella responsabilità dello Stato membro stesso, se in seguito risultasse che il prodotto non era conforme alle norme minime. Una decisione del genere non permetterebbe in effetti di garantire la qualità del prodotto e di permetterne quindi la buona conservazione. Occorre quindi precisare le condizioni in cui sorge la responsabilità dello Stato membro.

(2) Il frumento tenero e il frumento duro sono cereali per cui sono fissati requisiti minimi di qualità per il consumo umano e che devono essere conformi alle norme sanitarie stabilite dal regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽³⁾. Gli altri cereali sono destinati principalmente all'alimentazione animale e devono essere conformi alla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽⁴⁾. Occorre prevedere che dette norme siano applicabili quando vengano presi in consegna i prodotti interessati nell'ambito dell'attuale regime di intervento.

(3) Alcune di dette norme sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 2006 all'atto della prima trasformazione dei prodotti. Per garantire che i cereali presi in consegna prima di tale data possano essere immessi in commercio nelle migliori condizioni quando sono consegnati in uscita dal regime di intervento, occorre prevedere che i

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

⁽³⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 140 del 30.5.2002 pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/8/CE della Commissione (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 44).

⁽⁵⁾ GU L 337 del 4.12.1990, pag. 3.